



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Risorse finanziarie

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 17483 del 29 ottobre 2010

Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche della Lombardia
Ai direttori dei servizi generali amministrativi
E, p. c. Ai dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della
Lombardia

**Oggetto: Adempimenti delle istituzioni scolastiche: passaggi di consegne tra DSGA;
trasmissione flussi finanziari mediante portale SIDI**

L'Ufficio scolastico regionale ha constatato, in diverse occasioni, il verificarsi di alcuni inadempimenti amministrativo-contabili da parte delle istituzioni scolastiche.

In particolare, si ricorda l'obbligatorietà di due procedimenti, la cui mancata effettuazione rischia di compromettere il regolare funzionamento delle scuole.

Il primo procedimento è il **passaggio di consegne** tra Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) uscente e subentrante all'inizio dell'anno scolastico, ovvero ad ogni cambio di DSGA, anche in corso d'anno.

Il DSGA è "consegnatario" dell'istituzione scolastica ed è tenuto al rispetto della specifica regolamentazione in materia.

Nel dettaglio, l'operazione di passaggio di consegne all'interno della scuola è prevista dall'articolo 24, comma 8¹, del decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

Più in generale, per l'individuazione dei tempi e delle responsabilità connessi all'effettuazione del procedimento, si deve fare riferimento all'art. 26² del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

¹ Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del presidente del consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.



Da ultimo, anche la circolare n. 33 del 29 dicembre 2009 della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, al paragrafo 1.3, ha chiarito alcuni aspetti del procedimento del passaggio di consegne, con particolare riguardo alla sua effettuazione “con riserva”³.

² 1. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall’inventario e dalle altre scritture previste.

2. Il passaggio può avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine può essere prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell’ufficio da cui il consegnatario dipende.

3. La mancata osservanza dei termini di cui al comma 2 è segnalata dagli uffici riscontranti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità nei confronti del consegnatario cessante e di quello subentrante.

4. Alle operazioni di cui al comma 1 intervengono rappresentanti degli uffici di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27.

5. Della consegna è redatto apposito verbale nel quale è dato atto anche dell’eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d’uso precario nonché quelli mancanti. In questo ultimo caso è effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

6. Il verbale è redatto in più esemplari, di cui uno è conservato agli atti dell’ufficio di appartenenza del consegnatario, uno è rilasciato al consegnatario uscente, uno al consegnatario entrante e gli altri ai rappresentanti degli uffici intervenuti nel passaggio di consegna.

³ Quanto alla possibilità di apporre la clausola della riserva al passaggio di consegne dei beni mobili ex articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 254/2002, in via preliminare, occorre rimarcare l’assoluta eccezionalità delle circostanze idonee a legittimarne l’apposizione che deve trovare fondamento in cause esterne, essenzialmente riconducibili a situazioni di forza maggiore, non potendo dipendere o discendere dalla mera volontà dei consegnatari, cessante e subentrante.

Peraltro, si reputa che la suddetta clausola non possa che riguardare solo un numero di beni circoscritto (ad esempio, ubicati in determinati locali o, al limite, inerenti ad una specifica categoria), per i quali la presenza di circostanze eccezionali (locali temporaneamente inagibili, motivi di ordine pubblico, calamità naturali, ecc.) impedisce momentaneamente la chiusura delle operazioni finalizzate al passaggio di consegne, imponendone il differimento temporale.

D’altronde, l’apposizione della clausola della riserva in relazione all’intera massa di beni, di fatto, svuoterebbe di ogni contenuto, pratico e giuridico, il passaggio di consegne stesso.

Invero, si presuppone che, ove l’operazione di ricognizione si presenti problematica e complessa, costituisca un precipuo interesse del consegnatario subentrante svolgere gli appropriati riscontri prima di procedere alla sottoscrizione del processo verbale per cambio del consegnatario dei beni mobili di proprietà dello Stato – mod. 99 C.G., stante i consequenziali effetti sul regime delle responsabilità.

Opportunamente, poi, in presenza della riserva, la vigente normativa non regola in modo puntuale e stringente ogni aspetto procedimentale del passaggio di consegne, lasciando alle parti in gioco (i due consegnatari, cessante e subentrante) una certa flessibilità circa le modalità e i tempi per completare le relative operazioni, sempre nel rispetto dei limiti posti dall’articolo 26 del D.P.R. n. 254/2002, ed, in particolare, del termine di tre mesi di cui al comma 2, salvo proroga di non oltre due mesi.

Alla luce di quanto sopra, si è dell’avviso che, qualora dalla successiva definitiva ricognizione non dovessero emergere mancanze o deterioramenti, per sciogliere la riserva sarà sufficiente una mera comunicazione, resa dal consegnatario subentrante, da unire al predetto mod. 99 C.G., rimanendo, in effetti, inalterate le risultanze esposte nel processo verbale, del resto già redatto e sottoscritto.



Il secondo procedimento, trasmissione dei flussi finanziari mediante il portale SIDI, già obbligatorio ai sensi dell'articolo 14, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha assunto nell'anno finanziario 2010 un'estrema importanza perché connesso alla possibilità per le scuole di ottenere finanziamenti integrativi della dotazione ordinaria annuale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

L'inserimento dei dati contabili e la loro trasmissione con cadenza mensile, attraverso il portale SIDI del MIUR permette di rendere visibile ed aggiornata la situazione contabile delle istituzioni scolastiche da parte della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio (DGPFB).

Nell'ambito dell'attuale sistema di erogazione delle risorse finanziarie da parte del MIUR, infatti, le informazioni trasmesse mensilmente dalle scuole sono lo strumento principale di riferimento utilizzato dalla DGPFB per la loro ripartizione ed erogazione.

Nel raccomandare il puntuale rispetto della normativa richiamata, si ricorda che il mancato passaggio di consegne tra DSGA può comportare responsabilità amministrative ed erariali a carico dei responsabili e che l'omessa trasmissione mensile dei flussi di cassa può danneggiare

Nella diversa ipotesi di beni non rinvenuti o mancanti, sarà cura del medesimo consegnatario subentrante segnalare, senza indugi, la circostanza al titolare del centro di responsabilità o, comunque, al titolare dell'ufficio di appartenenza, al fine di consentire l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ivi inclusa, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore (o degli autori) del fatto dannoso.

Naturalmente, codesti uffici riscontranti, nell'espletamento di un'efficace attività di vigilanza e tutela del patrimonio dello Stato, presteranno particolare cura nell'esaminare la documentazione afferente allo scioglimento della riserva ed alle eventuali iniziative assunte.

Non appare superfluo precisare, inoltre, che anche nel caso di apposizione della clausola della riserva il mod. 99 C.G. deve essere stilato una sola volta.

Con l'occasione, si rammenta che, qualora dalle operazioni del passaggio di consegne – ma lo stesso vale per qualsiasi altro momento delle attività di riscontro – dovessero emergere eventuali ipotesi di responsabilità foriere di danno erariale, incombe al competente ufficio riscontrante, anche a fronte dell'obbligo della stessa Amministrazione danneggiata di attivarsi prontamente per il reintegro del danno subito, vigilare al riguardo, assumendo direttamente le opportune iniziative nel caso di inerzia o di comportamenti omissivi (per maggiori dettagli, si rimanda alla circolare 13 dicembre 2006, n. 44/RGS).

⁴ A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.



l'istituzione scolastica, compromettendone la possibilità, ad esempio, di ricevere fondi integrativi per la copertura delle spese per le cosiddette "supplenze brevi".

Il dirigente
Yuri Coppi

